



COMUNE DI FRASCAROLO
Provincia di Pavia

ESTRATTO PER RIASSUNTO DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

N. **05** Reg. Delib.

Oggetto: Schema di contratto di servizio con il Clir Spa. Atto di indirizzo.

L'anno Duemiladiciotto addì 20 del mese di gennaio alle ore 08,30 nella sala comunale, si è riunito il Consiglio Comunale

Risultano :

n. ordine	Consigliere Sig.	Presente	Assente
1	ROTA Ing. Giovanni	x	
2	ANGOLI Giuseppe	x	
3	INVERNIZZI Dott. Massimo	x	
4	BARBAGLIA Pietro	x	
5	BELLINI Giuseppe	x	
6	CHIAPPARIN Michele		x
7	LACELLI Valeria	x	
8	NOVELLI Giampiera	x	
9	DRAGO Matthew	x	
10	CARNEVALE Antonio Duilio Giulio	x	
11	VALENTINI Andrea		x
TOTALE		9	2

Partecipa il Segretario Comunale Sig. **D'ANGELO Dott. Francesco.**

Il Sig. **ROTA Ing. Giovanni** – Sindaco – assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE il Consiglio Comunale di Frascarolo con precedente delibera 27 del 27 9 2017 ha approvato la revisione straordinaria delle società partecipate ex art. 24 d.lgs. 19 08 2016 numero 175 e s.m.i.

CHE il piano qualifica Clir S.p.A. come società indispensabile per la gestione del servizio smaltimento rifiuti prevedendo che venga mantenuta la società atteso il fatto che svolge servizi indispensabili ed essenziali per l'ente e nel contempo avviata e conclusa una profonda attività di governance sulla società volta: 1) alla regolamentazione dei contratti di Servizio; 2) alla verifica dei costi gestionali e alle concrete possibilità di riduzione degli stessi; 3) processi di aggregazione e fusione con altre società pubbliche operanti nel settore per conseguire economie;

CHE Clir S.p.A. è una società a totale partecipazione pubblica che espleta il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a favore dei diversi soci;

CHE C.L.I.R ha fatto pervenire uno schema (allegato su A) di contratto di servizio in ordine alla necessità di regolamentare il rapporto tra le parti, per dare attuazione al piano delle partecipate e per ragioni operative, anche alla luce delle sopravvenute normative in materia,

CHE in materia trova applicazione il d.lgs. 56 2017 che prevede all'art 192 comma 2 e 3 quanto segue :

2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

3. Sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell'articolo 162.

EVIDENZIATO che i presupposti giuridici per affidare il servizio in house sono:

A) requisito della partecipazione pubblica

B) requisito del controllo analogo

C) requisito dell'attività dedicata

DATO ATTO a tal fine che:

C.L.I.R. è costituita solo da enti pubblici (comuni) e l'oggetto sociale di Clir rientra in una delle attività di cui all'art 4 comma 2 lettere a.b.d ed e del D.lgs. 175/2016

CHE lo statuto di Clir all'art 4 ultimo capoverso prevede lo svolgimento di oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato nei confronti dei soci e che la produzione ulteriore è consentita a condizione che permetta economie di scala o altri recuperi di efficienza

CHE in ordine al controllo analogo sono previste disposizioni in merito come indicato in relazione fermo restando che spetterà ad Anac, come previsto dalle linee guida, la verifica dell'effettiva sussistenza secondo quanto previsto ai punti 6.3. e seguenti delle linee guida 7/2017

CHE l'allegata relazione evidenzia i motivi di convenienza economica ed efficienza che giustificano il ricorso al modello dell'affidamento in house tenuto conto altresì che:

1) **ai fini della convenienza economica**, nel settore della raccolta dei rifiuti urbani, in ambito nazionale, la soglia dimensionale ottimale per la generazione di economie di scala è stata individuata dalla letteratura di settore tra i 20.000 abitanti ed i 30.000 abitanti (cfr. Banca D'Italia, Il settore dei rifiuti urbani a undici anni dal decreto Ronchi. Questioni di economia e finanza, Roma, 2008; P. Baroni e altri, La regolazione ed il controllo dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, Milano, 2010, p. 37).

Il bacino di utenza nel Comune, in realtà micro comune o comune polvere, è pari a 1.180 unità e quindi è inferiore alla soglia idonea a generare economie di scala.

Anche a voler prescindere dall'esistenza di tale dato, le peculiari caratteristiche del contesto socioeconomico del territorio del Comune ed in particolare:

- il basso livello di densità abitativa del Comune, pari a 56,0 nettamente inferiore alla densità media rilevata dall'Istat a livello nazionale (200,8 ab. per kmq)

- la disomogeneità dell'urbanizzazione del territorio del Comune, caratterizzato dalla presenza di un elevato numero di case sparse (cascine) fuori dal centro abitato, entrambi fattori in grado di incidere negativamente sui costi per l'erogazione del servizio secondo la letteratura di settore (cfr.

Fondazione Utilitas - Federambiente, Green Book. Aspetti economici della gestione dei rifiuti urbani 2016, Roma, 2016), non consentono di ritenere praticabile l'opzione dell'affidamento del servizio a terzi a livello comunale. Si rimarca a tal fine che trattasi di territorio a vocazione fortemente agricola caratterizzato da popolazione ubicata anche in diverse cascine fuori dal centro abitato

L'opzione dell'affidamento dei Servizi tramite gara potrebbe essere praticabile se anche gli altri soci di C.L.I.R. S.p.A. decidessero di esternalizzare i Servizi tramite un'unica procedura, condizione che tuttavia allo stato attuale non sembra riscontrabile per le divergenze di opinioni e di politiche riscontratesi tra i vari comuni soci come emerso in sede assembleare e da articoli di stampa.

L'affidamento diretto è inoltre motivato dal fatto che attraverso in house l'amministrazione comunale può disporre di informazioni continue e tempestive che consentono di valutare l'andamento del servizio e il grado di soddisfacimento dei bisogni e, attraverso il controllo analogo, di esercitare un controllo sicuramente più pregnante che quello esercitabile su un soggetto terzo. Allo stato attuale comunque l'affidamento in house appare la soluzione efficiente ed economicamente conveniente anche difficoltà logistiche per una eventuale gestione di gare complesse come quelle del settore di cui trattasi

2) **ai fini dell'universalità e degli obblighi di pubblico servizio**, il profilo dell'individuazione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico ed universale è opportuno evidenziare che, atteso il superiore interesse pubblico alla salute ed alla tutela dell'ambiente, riconosciuti a livello

costituzionale, l'ente locale competente non possa esimersi dall'imporre specifici obblighi di servizio pubblico nel campo dei rifiuti: obblighi volti a garantire che i relativi servizi siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a prezzi uniformi ed a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e del grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità), oltre alla trasparenza ed al carattere economicamente accessibile del servizio.

Gli obblighi del servizio pubblico sono quegli obblighi che l'impresa non assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura, né alle stesse condizioni se considerasse esclusivamente il proprio interesse commerciale. Nel campo della gestione integrata dei rifiuti gli obblighi di servizio pubblico

consistono in:

- tutela della salute e dell'ambiente garantendo alti standard qualitativi e quantitativi;
- obblighi di esercizio (continuità, capacità, regolarità del servizio);
- obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario di cui all'articolo 203 del D.lgs. 152/2006 e s.m.d.

Quindi, gli obblighi di servizio pubblico devono rispondere all'interesse economico generale, svilupparsi nel pieno rispetto delle disposizioni europee in materia di concorrenza, essere chiaramente definiti, trasparenti e verificabili, non creare discriminazioni e garantire parità di accesso ai consumatori.

Tale visione è conforme a quanto previsto dalla legislazione in materia di rifiuti che prevede la gestione integrata dei rifiuti rispetto alla quale non è ipotizzabile una segmentazione senza imporre costi eccessivamente onerosi e soprattutto senza incidere nell'organizzazione stessa del servizio. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti nonché del principio "chi inquina paga". A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali. In particolare, nell'espletamento delle attività di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, in esecuzione di quanto previsto in seno all'art. 7 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, sussiste l'obbligo di procedere al trattamento dei rifiuti prima del loro conferimento in discarica.

Clir Spa., nell'attività di gestione dei rifiuti urbani nell'area di sua competenza, rispetta i principi sopraesposti come è possibile evincere dal Contratto di Servizio Vigente (vedasi articoli 10 ,14) Con riferimento poi agli obblighi di servizio pubblico ed universale e di esclusiva in tema di ciclo dei rifiuti si consideri che tali obblighi previsti dall'art. 34 comma 20 del d.lgs. 179/2012 sono indiscutibilmente correlati all'impossibilità di interrompere il servizio per evidenti ragioni igienico sanitarie e di qualità della vita nelle comunità locali.

3) infine, con riferimento alla sussistenza di eventuali **compensazioni economiche** a favore del soggetto affidatario del servizio pubblico locale, nel caso di specie non sussistono compensazioni. Il piano finanziario per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti TARI che viene approvato con delibera dal Comune prevede infatti che i costi per i servizi relativi alla gestione dei Servizi siano coperti integralmente dalla tariffa rifiuti.

VALUTATA la ricorrenza della competenza del Consiglio Comunale trattandosi di organizzazione di servizi pubblici ex art. 42 T.U. 267/2000 provvedendo la Giunta e il responsabile dei servizi all'adozione degli atti integrativi e attuativi anche di natura tecnica necessitati dalle sopravvenienze normative intervenute in materia tenendo conto anche delle necessità e priorità evidenziate nel piano delle società partecipate adottato dal Consiglio Comunale;

PRESO ATTO delle sentenze del Consiglio di Stato numero 3554 del 18/7/2017 e 4902 del 24 10 2017 sulla natura ordinaria e non derogatoria dell'affidamento in house

RITENUTO pertanto di dare l'indirizzo di affidare in house il servizio di raccolta rifiuti approvando la Relazione inerente l'esame sui presupposti per l'affidamento in house e lo schema di contratto di servizio allegati sub A e sub B demandando al responsabile Rasa le procedure in ordine alla iscrizione all'albo delle amministrazioni che operano in house provvedendo ,in caso di assenza di iscrizione e/o di presentazione della domanda da parte di altre amministrazioni ,all'iscrizione all'albo anac per gli affidamenti in house come previsto dalle linee guida 7 (punti 3.1 -3.2 e 4.1 a 4.6)e dalla delibera anac. 951/2017

RITENUTO Di dare mandato agli uffici competenti di provvedere tempestivamente alla pubblicazione sul sito internet dell'ente della predetta Relazione;

RITENUTO Di fornire indirizzi alla Giunta Comunale e al Responsabile di servizio cui afferisce il servizio in merito alla scelta della modalità di affidamento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti in regime di in house providing, in favore di Clir Spa

RITENUTO Di stabilire un affidamento quinquennale

VISTO il parere favorevole espresso dai Funzionari responsabili in ordine alle rispettive competenze, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.lgs. 56/2017

Viste le linee guida A.n.a.c. 7 /2017 relative all'affidamento in house

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese

DELIBERA

1. Di dare atto di quanto espresso in premessa e parte narrativa;
2. Prendere atto della relazione inerente l'esame sui presupposti per l'affidamento in house e dello schema di contratto di servizio
3. Di esprimere l'indirizzo ad affidare in house il servizio di raccolta rifiuti approvando la Relazione inerente l'esame sui presupposti per l'affidamento in house e lo schema di contratto di servizio allegati sub A e sub B
4. Di demandare al responsabile Rasa le procedure in ordine agli adempimenti inerenti l'albo delle amministrazioni che operano in house provvedendo, in caso di assenza di avvenuta iscrizione e/o avvenuta presentazione della domanda da parte di altre amministrazioni affidatarie in house a Clir, all'iscrizione all'albo Anac per gli affidamenti in house come previsto dalle linee guida A.n.a.c. numero 7 (punti 3.1 -3.2 e 4.1 a 4.6)e dalla delibera anac. 951/2017
5. Di dare mandato agli uffici competenti di provvedere tempestivamente alla pubblicazione sul sito internet dell'ente della predetta Relazione;
6. Di fornire indirizzi alla Giunta Comunale e al Responsabile di servizio cui afferisce il servizio in

merito alla scelta della modalità di affidamento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti in regime di in house providing, in favore di Clir Spa

7. Di stabilire un affidamento quinquennale in linea con la durata del mandato sindacale

8. Di demandare al Responsabile del servizio economico finanziario l'adozione dell'atto di affidamento (determina) in house del servizio rifiuti comprensivo dell'impegno di spesa e la conseguente stipula del contratto di servizio apportando quelle modifiche e/o integrazioni a carattere non sostanziale che si rendano necessarie per una migliore funzionalità del servizio e a completezza degli atti

9) Di dichiarare, con separata e successiva votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000.



COMUNE DI FRASCAROLO

Provincia di Pavia

Deliberazione n. 05 del 20.01.2018 - Consiglio Comunale

OGGETTO : Schema di contratto con il Clir Spa. Atto di indirizzo.

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del DLgs 267/2000, si esprime parere **favorevole** sotto il profilo della regolarità tecnica della presente deliberazione attestante la regolarità e correttezza amministrativa (dl 174-2012)

Il Responsabile del Servizio Istituzionale
F.to Dott. D'ANGELO Francesco

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del DLgs 267/2000, si esprime parere **favorevole** sotto il profilo della regolarità contabile e compatibilità monetaria ai sensi della legge 102/2009.

Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Rag. PRETOTTO Agostina

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla
Regolarità tecnica ai sensi del DLgs. 267/2000
attestante la regolarità e correttezza amministrativa
DI 174/2012

Il Funzionario Responsabile del servizio
F.to Dott. Francesco D'Angelo

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile, attestazione di copertura
finanziaria ai sensi del T.U. 267/2000 e alla
compatibilità monetaria (legge 102/2009)

Il Funzionario Responsabile del servizio
F.to Rag. Agostina Pretotto

Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to ROTA ing. Giovanni

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
F.to D'ANGELO Dott. Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico il giorno 31.01.2018
rimanendovi per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del DLgs 267 del 18.08.2000 e
della legge 69 del 18.06.2009 art. 32

Frascarolo li 31.01.2018

Il Segretario Comunale
F.to D'ANGELO Dott. Francesco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA il _____ per decorrenza del
termine di cui all'art. 134 comma 3 del DLgs 267/2000
- La presente deliberazione è IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 comma
4 del DLgs 267/2000

Il Segretario Comunale
F.to D'ANGELO Dott. Francesco

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Frascarolo li 31.01.2018



IL SEGRETARIO COMUNALE